



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FSE INCLUSIONE

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale FSE “Inclusione” 2014-2020 (in seguito denominato anche “Comitato”),

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006;

visto l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Operativo Nazionale Inclusione, adottato dalla Commissione Europea con decisione (2014)10130 del 17 dicembre 2014 e riprogrammato da ultimo con decisione C(2018) n. 8586;

visto il Decreto Direttoriale n. 52/2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale Inclusione;

d’intesa con l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale FSE Inclusione 2014 - 2020

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO:

Art. 1

COMPOSIZIONE

In conformità alle disposizioni UE e in particolare all’art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; sulla base di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato e dal Programma Operativo Nazionale Inclusione, il Comitato di Sorveglianza del PON Inclusione FSE 2014 - 2020 è composto secondo le seguenti modalità.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale o, in caso di assenza o impedimenti, dall’Autorità di Gestione del PON Inclusione FSE 2014 - 2020.

Sono membri del comitato, in conformità con l'art. 48 del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso:

Amministrazioni/Organismi/Enti Componenti con diritto di voto

- Il Direttore Generale della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Inclusione
- L'Autorità di Certificazione del Programma Operativo Nazionale Inclusione
- L'Autorità di Audit del Programma Operativo Nazionale Inclusione
- Un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE)
- Un Rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Un Rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale
- Un Rappresentante dell'ANPAL - Divisione VI per il Coordinamento territoriale e autorità capofila FSE
- Un Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - D.G. per l'Immigrazione e delle politiche di integrazione - in qualità di Organismo intermedio del PON Inclusione
- Un Rappresentante del Ministero della Giustizia - D.G. per il Coordinamento delle politiche di coesione - in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione
- Un Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese - quale Organismo Intermedio del PON Inclusione
- Un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità
- Un Rappresentante dell'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
- Un Rappresentante di ciascuna Amministrazione Regionale o Provincia autonoma titolare di Programma Operativo Fondo Sociale Europeo, che assicuri il coordinamento con le politiche sociali attinenti all'Obiettivo Tematico 9
- Un Rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- Un Rappresentante della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- Un Rappresentante dell'UPI - Unione Province Italiane
- Un Rappresentante dell'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
- La Consigliera Nazionale di Parità o sua delegata
- Un Rappresentante della CGIL Nazionale
- Un Rappresentante della CISL Nazionale
- Un Rappresentante della UIL Nazionale
- Un Rappresentante della CONFINDUSTRIA Nazionale
- Un Rappresentante di Rete Imprese Italia
- Un Rappresentante dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana

- Un Rappresentante di Alleanza delle Cooperative Italiane
- Un Rappresentante dell'ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.
- Un Rappresentante del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
- Un Rappresentante del Forum Nazionale del Terzo Settore
- Un Rappresentante delle Acli - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, in qualità di rappresentante dell'Alleanza Contro la Povertà in Italia
- Un rappresentante della Caritas Italiana
- Un Rappresentante della Comunità di Sant'Egidio
- Un Rappresentante del Collegamento Italiano Lotta alla Povertà CILAP
- Un Rappresentante della Fio.PSD - Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora
- Un Rappresentante dell' O.N.D.S.
- Un Rappresentante Fondazione Banco Alimentare Onlus
- Un Rappresentante di Save the Children Italia
- Un Rappresentante dell'UNICEF
- Un Rappresentante di Legambiente

Invitati permanenti partecipanti a titolo consultivo senza diritto di voto

- Un Rappresentante della Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione
- Un Rappresentante dell'ANPAL - Divisione III Autorità di Gestione dei Programmi operativi PON IOG (Iniziativa Occupazione Giovani) e PON SPAO (Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione)
- Un Rappresentante dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Un Rappresentante dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Governance Capacità Istituzionale" a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale - Divisione VI - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria
- Un Rappresentante dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni UE, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

I membri effettivi del Comitato, ad eccezione di quelli che rappresentano l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi coinvolti nella gestione delle risorse FSE, qualora potenziali attuatori di

progetti cofinanziati dal FSE, si astengono obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.

Art. 2

COMPITI

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

A tal fine svolge i compiti indicati negli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quelli indicati nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 e quelli previsti dal presente Regolamento interno.

Il Comitato assolve in particolare i seguenti compiti:

esamina:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del Programma Operativo, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
- d) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- e) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- f) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- g) qualora le condizionalità ex ante non siano soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;

esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'Autorità di Gestione.

Art. 3

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione Europea.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della data di convocazione.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte dai propri membri secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Il verbale è approvato nel corso della riunione successiva del Comitato. A tal fine viene trasmesso ai membri in anticipo, rispetto alla riunione stessa, al fine di consentire loro di produrre eventuali richieste di integrazioni o modifiche, che dovranno essere inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 4.

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

Art. 4

PROCEDURA SCRITTA

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato; quelli con diritto di voto esprimono per iscritto il loro parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di spedizione (ricezione) via posta elettronica.

Per motivi di urgenza, il termine per esprimere il parere sui documenti sottoposti all'approvazione da parte dei componenti del Comitato è stabilito in 5 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente con diritto di voto vale assenso.

L'Amministrazione assicura un'adeguata interlocuzione sulle proposte di modifica trasmesse dai componenti del Comitato di Sorveglianza sia in caso di accoglimento sia in caso di riscontro negativo.

Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

Art. 5

SEGRETARIA TECNICA DEL COMITATO

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica.

L'Autorità di Gestione, con il supporto della segreteria tecnica, predispone i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

La segreteria tecnica del Comitato è in capo all'Autorità di Gestione.

Art. 6

PROCEDURE DI MODIFICA DEL PON

L'Autorità di Gestione del PON sottopone al Comitato, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del PON, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che assume la successiva decisione di approvazione.

L'Autorità di Gestione del PON informa il Comitato in merito a eventuali modifiche apportate agli elementi del PON non oggetto di decisione da parte della Commissione Europea.

Art. 7

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

I verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito istituzionale, a cura del Responsabile della Comunicazione del PON Inclusione, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione Europea, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 8

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO/NORME ATTUATIVE

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla decisione della Commissione Europea che ha approvato l'ultima versione del programma, le norme del regolamento (UE) n. 1303/2013, e le normative UE, nazionali e regionali comunque pertinenti.